



CITTA' DI BAVENO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONI DEI RITI CIVILI

Approvato con deliberazione C.C. n. 46 del 16.12.2021

Art. 1

Oggetto e finalità ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative delle attività connesse alla di celebrazione dei riti civili (Matrimoni – Unioni Civili) nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'art.106 e segg. del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile, della Legge n.76/2016 e dal vigente Regolamento sullo Stato Civile (D.P.R. n.396/2000). Essa ha luogo nel giorno indicato dalle parti e concordato con l'Amministrazione Comunale e si svolge nelle sale indicate nel presente provvedimento.

Art. 2 – Funzioni

1. Le celebrazioni dei riti civili sono prerogativa del Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato e ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, come previsto dall'art. 3-del D.P.R. 396/2000.
3. Su richiesta delle parti contraenti matrimonio o unione civile, la delega alla celebrazione è concessa dal Sindaco - a proprio insindacabile giudizio - a cittadino/a italiano/a in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
4. La domanda per ottenere la delega deve essere presentata al Sindaco almeno 30 giorni prima della data di celebrazione.
5. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 da rendere all'Ufficio Stato Civile almeno 30 giorni prima della celebrazione.
6. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi 3-4, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile per la celebrazione dell'evento specifico alla persona richiesta. Il delegato dovrà sottoscrivere la delega di funzioni per accettazione.
7. Il rito civile è celebrato in una sala aperta al pubblico, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.

Art. 3- Luogo della celebrazione

1. Il matrimonio e l'unione civile sono celebrati pubblicamente su domanda degli interessati nella Casa Comunale identificata secondo le indicazioni di cui all'articolo 106 del c.c. e della Circolare Ministero Interno Prot. n. 200706193-15100/397 del 7 giugno 2007 e s.m.i. come "Edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività nonché delle sue pertinenze/giardini purché essi ne costituiscano, con carattere di continuità, una pertinenza funzionale, in aderenza a quanto disposto dagli artt. 817- 819 del codice civile".
2. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni o delle unioni civili è l'Ufficio Stato Civile. La visita alle sale destinate alla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento da stabilirsi con l'Ufficio Stato Civile.

Art. 4- Richiesta della celebrazione

1. La richiesta di celebrazione si presenta presso l'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi gli interessati a contrarre matrimonio o unione civile almeno 30 giorni prima della data della celebrazione, salvo casi straordinari.
2. La calendarizzazione degli eventi, avviene secondo l'ordine di richiesta pervenuta all'Ufficio di Stato Civile desumibile dalla registrazione al protocollo della relativa domanda.
3. Nel caso di concorrenza (sia per data che per luogo di celebrazione) tra più richieste, la prenotazione verrà confermata prioritariamente ai residenti nel Comune di Baveno, e, successivamente a coloro che avranno

effettuato per primi il versamento della tariffa, diversamente, o in caso di parità, l'assegnazione della data e del luogo è stabilita secondo la data e l'orario di prenotazione desumibili dalla registrazione di protocollo.

4. La prenotazione non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non avranno consegnato all'ufficio di stato civile la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa, se dovuta.

5. Il mancato pagamento costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.

6. La modifica della data ovvero dell'ora ovvero del luogo di celebrazione del rito dovuta ai richiedenti, per qualsiasi causa, potrà essere calendarizzata nuovamente dall'Ufficio di Stato Civile, previa verifica di disponibilità, con le conseguenze sulla tariffa come specificato al successivo articolo 12.

7. La modulistica è disponibile presso l'ufficio servizi demografici del Comune nonché pubblicata sul sito web istituzionale.

Art. 5 - Giornate ed orario di celebrazione

1. Fatti salvi casi di forza maggiore, le celebrazioni avvengono, in via ordinaria, nel rispetto degli orari di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

2. La celebrazione richiesta in giorni ed orari diversi da quelli indicati al comma 1 è subordinata alla disponibilità dei locali e spazi di cui all'art. 3 e previo versamento della tariffa a titolo di rimborso spese di cui al successivo articolo 12.

3. Sono accolte richieste di celebrazione anche al di fuori dei giorni ed orari di servizio con le seguenti limitazioni:

a) n.1 sola domenica per ciascun mese in alternativa, per quella settimana, alle celebrazioni di sabato;

b) il numero delle celebrazioni non può eccedere le n.2 giornaliere, preferibilmente n.1 nelle ore antimeridiane e n.1 nelle ore pomeridiane;

b) tra i due riti devono trascorrere non meno di 60 minuti;

c) non verranno accolte richieste di celebrazione oltre le ore 17.30 nei giorni feriali e non oltre le ore 12.00 nei giorni festivi.

4. Le celebrazioni sono comunque sospese nelle seguenti giornate:

- 1° gennaio

- 6 gennaio

- Pasqua ed il successivo Lunedì dell'Angelo

- 25 aprile

- 1° maggio

- 2 giugno

- 19 giugno - Festa del Santo Patrono

- 15 agosto

- 1° novembre

- 8 dicembre

- 25 e 26 dicembre

- 31 dicembre;

- qualora le sedi comunali siano occupate per iniziative, mostre, convegni, manifestazioni, ecc.

Art. 6 – Allestimento della sala

1. I richiedenti possono a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. E' consentito lo svolgimento di servizi fotografici con apparecchiature che non intralcino lo svolgimento della cerimonia e l'uso di strumenti musicali per un garbato sottofondo di accompagnamento alla stessa. Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l'assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quanto dovuti, risulta a totale carico dei nubendi.

2. La sala e i locali utilizzati dovranno quindi essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione preferibilmente entro la stessa giornata di celebrazione; qualora nella medesima giornata fossero previste più celebrazioni, la sala e i locali dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi entro l'ora d'inizio della cerimonia successiva.

3. Il Comune di Baveno si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 7 - Prescrizioni per l'utilizzo

1. E' vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti e altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e in tutti gli spazi della sede nella quale si svolge la cerimonia e sotto il portico del Comune e i gradini esterni all'edificio Comunale. All'esterno, in particolare, il lancio del riso non è assolutamente tollerato.
2. Qualora venga trasgredita tale disposizione, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma di € 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.
3. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

Art. 8- Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione, di comprendere la lingua italiana. Qualora non dimostrassero di intendere la lingua italiana dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli articoli 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi.
2. I dati dell'interprete dovranno già essere indicati sul modello di richiesta di celebrazione. Colui che assumerà l'incarico di interprete dovrà presentarsi all'ufficiale dello stato civile prima della celebrazione, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e dimostrare la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

Art. 9- Rito civile su delega

1. Qualora il rito civile avvenga su delega di altro comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione con anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla data prevista per la celebrazione.
2. Il rito potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
3. Per il rito celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre entro 30 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:
 - a) Delega del comune richiedente;
 - b) Fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
 - c) Fotocopia dei documenti di identità dei testimoni, e dove necessario anche di quella dell'interprete.

Art. 10 – Formalità preliminari alla celebrazione

1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa dovranno essere presenti, oltre ai diretti interessati, due testimoni maggiorenni (1 per ciascuno dei contraenti), anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.
2. In caso, per motivi d'urgenza, di variazione dei testimoni e/o dell'interprete e della scelta del regime patrimoniale, le parti devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12:00 del giorno precedente la celebrazione.

Art. 11

Modalità di svolgimento del rito

1. I riti civili vengono celebrati in sala aperta al pubblico.
2. Di norma il Sindaco o l'Ufficiale dello Stato Civile delegato sarà presente a partire da 10 minuti prima dell'inizio della cerimonia e la stessa, anche se arricchita di momenti e forme ulteriori a quelli essenzialmente previsti dalla legge quali istituzionali, non potrà avere durata superiore ai 30 minuti.

3. Il Sindaco o l'Ufficiale dello Stato Civile delegato celebrano il rito vestito in forma ufficiale indossando la fascia tricolore, segno distintivo della Repubblica e della Città di Baveno.
4. Il momento della cerimonia civile dovrà svolgersi secondo il decoro e la formalità che si confanno alla particolare importanza del rito.
5. Su istanza dei nubendi o richiedenti unione, è ammesso arricchire il rito con pensieri, poesie o discorsi il cui testo e temporalità vanno concordati preventivamente ed inderogabilmente con l'Ufficio di Stato Civile.
6. Il Sindaco o l'Ufficiale dello Stato Civile delegato non partecipano alla lettura od alla recita degli intercalari di cui al comma precedente.
7. I dipendenti assegnati all'Ufficio di Stato Civile assicurano, ove necessario ed a rotazione, la presenza e lo svolgimento delle funzioni connesse alla celebrazione dei matrimoni, coadiuvando l'Ufficiale di Stato Civile celebrante.
8. Al termine della cerimonia, gli atti saranno trasferiti all' Ufficio di Stato Civile cardine per la loro registrazione e custodia.

Art. 12 – Tariffa

1. Alla celebrazione del rito viene applicata la corrispondente tariffa così come stabilita dalla Giunta Comunale ed aggiornata annualmente in sede di approvazione del Bilancio.
2. La tariffa è differenziata a seconda della sede di svolgimento del rito, della residenza dei richiedenti, dell'orario e dei giorni di celebrazione.
3. Al pagamento della tariffa, l'Ufficio di Stato Civile provvederà tempestivamente a assicurare la conferma del luogo e della data di celebrazione.
4. La tariffa approvata dalla Giunta Comunale resta in vigore fino all'esecutività della deliberazione di approvazione della nuova tariffazione.
5. La somma versata a titolo di tariffa, non verrà restituita:
 - a) in caso di rinuncia alla celebrazione dovuta a qualsiasi causa;
 - b) in caso di impossibilità alla celebrazione (per mancato perfezionamento della pratica con l'acquisizione di tutta la documentazione e l'assolvimento di tutti gli oneri connessi alla celebrazione del rito);
 - c) per le aree all'aperto, in caso di maltempo; in caso del verificarsi di tale evenienza il rito verrà celebrato all'interno della Sala Consiliare, senza riduzione di tariffa né conguagli alcuni.
6. In caso di modifica della data, dell'ora e del luogo di celebrazione del rito dovuta ai richiedenti, per qualsiasi causa, previa conferma di disponibilità da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, comporterà comunque l'applicazione della tariffa in vigore per luogo ed orario.

Art. 13 – Norma di rinvio

1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia:
 - a) Codice Civile;
 - b) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
 - c) D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
 - d) Legge n. 76 del 20 maggio 2016;
 - e) D.P.C.M. del 23 luglio 2016;
 - f) Statuto Comunale.

Art. 14- Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 come sostituito dall'art. 15 comma 1, della Legge 1 febbraio 2005 n. 15 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento nonché sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune.

Art. 15 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Reg.UE 2016/679 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 16- Invio al Prefetto

1. Copia del presente Regolamento viene inviata al Prefetto del VCO, al fine dell’espletamento delle funzioni di vigilanza previste dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. 03 novembre 2000 n. 396 recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile” ai sensi dell’art. 2 comma 12, della legge 15 maggio 1997 n. 127 così come richiesto con Circolare Ministeriale n. 29 del 07 giugno 2007.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all’adozione della deliberazione di approvazione.